

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2026

D.g.r. 11 maggio 2026 - n. XII/6153
Modalità attuative per l'incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 7 della l.r. legge regionale 18 luglio 2025, n. 11 legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 26 del d.lgs. 199/2021 prevede quanto segue:

- Al comma 1 che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del decreto stesso;
- Al comma 2 che ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i relativi vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzia che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9;
- Al comma 2 bis che l'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le relative modalità attuative;
- Al comma 3 che gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui al comma 1 non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione;
- Al comma 4 che l'inosservanza dell'obbligo di integrazione dell'obbligo delle fonti energetiche rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio;
- Al comma 7 che le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui sopra, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria;
- Al comma 9 che l'impossibilità tecnica o economica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4 del decreto citato;

Rilevato che l'allegato III del d.lgs. 199/2021, come modificato dal d.lgs. 5/2026, prevede che gli edifici siano progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili:

- nel caso di edifici di nuova costruzione, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. Tali obblighi non possono essere assolti tramite im-

pianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica, la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule;

- nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
- nel caso di edifici pubblici, gli obblighi percentuali sopra indicati sono maggiorati di 5 punti percentuali;
- l'obbligo di installare, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con una potenza in kW, calcolata secondo la seguente formula:

$$P=K*S$$

dove:

- K è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti;
- l'obbligo di cui sopra non si applica qualora l'edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.

Nel caso di edifici pubblici, i suddetti obblighi di installazione della potenza elettrica sono incrementati del 10%;

Dato atto che la Legge regionale 18 luglio 2025 - n. 11 «Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici». Modifica alla l.r. 26/2003», all'art. 7, comma 1, 2 e 7 prevede quanto segue:

«1. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate specifiche modalità attuative per l'incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili relativi agli edifici di cui all'Allegato III del d.lgs. 199/2021, disposto, ai sensi del presente comma, nell'esercizio della facoltà prevista all'articolo 26, comma 7, dello stesso decreto. Gli obblighi relativi all'installazione della potenza elettrica, per gli edifici di cui al punto 2.3 dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021, si applicano anche agli edifici, destinati ad attività industriali, artigianali, agricole e assimilabili, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, come definiti all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

2. Gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui al d.lgs. 199/2021, come eventualmente incrementati ai sensi del comma 1, possono essere assolti mediante l'uso della biomassa legnosa nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale»;

(...).

7. L'inosservanza degli obblighi definiti al comma 1, secondo quanto specificato dalla Giunta regionale in attuazione delle previsioni di cui allo stesso comma 1, comporta, a

seconda dei casi, il diniego del rilascio del titolo edilizio o la mancanza del presupposto amministrativo necessario al legittimo esercizio dell'attività edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e l'adeguamento ai medesimi obblighi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 27, commi 17 ter e 17 quater, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).»

Considerato che con d.g.r. 4624 dell'1° luglio 2025 è stata approvata la proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale, da inviare al Consiglio, e che il Documento stesso evidenzia che in Lombardia:

- nel 2023 la produzione di energia elettrica derivata da fonti rinnovabili è stata di 15.698 GWh, coprendo complessivamente il 25% dei consumi finali;
- per il 2030 è stimata una crescita, rispetto al 2023, dell'11% dei consumi finali di energia elettrica e, considerando l'aumento previsto della produzione elettrica derivante da fonti rinnovabili a 23.000 GWh, quest'ultimo coprirebbero complessivamente il 33,1% dei consumi elettrici finali;
- la costante crescita dei consumi energetici derivanti dalla realizzazione dei Data Center implica che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (pari a 23.200 GWh) coprirà i consumi finali solo per il 29,5%, determinando un maggior ricorso all'importazione, che raggiungerebbe il 36,7% dei consumi finali;

Dato atto che con d.g.r. 4767 del 22 luglio 2025 è stato disposto, modificando parzialmente la d.g.r. 7095/2017, di consentire di assolvere l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico degli edifici, previsto dall'art. 26 e dall'allegato III del d.lgs. 199/2021, anche mediante impianti alimentati da biomassa, a condizione che quest'ultimi rispettino, i requisiti emissivi ed impiantistici approvati con la d.g.r. 3649/2024 e con d.g.r. 4720/2025;

Ritenuto necessario favorire l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, riducendo al minimo l'utilizzo del suolo agricolo e, conseguentemente, di avvalersi della possibilità riconosciuta alle Regioni dal d.lgs. 199/2021 di stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III del decreto medesimo;

Considerato che:

- l'uso energetico della biomassa consente di valorizzare le filiere bosco-legno della Lombardia e che pertanto, può contribuire al fabbisogno termico degli edifici da coprire con fonti rinnovabili, ai sensi del d.lgs. 199/2021;
- l'incremento percentuale degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico degli edifici con fonti rinnovabili consente di ridurre i costi dei servizi energetici e di incrementare il valore dell'immobile;
- il costo dei pannelli fotovoltaici (€/Wp) è mediamente sceso dal 2022 di oltre il 40%;
- l'incremento degli obblighi di installazione della potenza elettrica rinnovabile in base alla proiezione al suolo della copertura dell'edificio consente di ridurre il ricorso all'uso dei terreni agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici;

Rilevato che l'art. 9 della l.r. 24/2006 prevede che la Giunta regionale detti disposizioni per limitare, tra l'altro, il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra;

Ritenuto opportuno, tenuto conto dei criteri previsti dal d.lgs. 199/2021, modificare gli obblighi di copertura stabiliti dal punto 1 e punto 3 della Sezione B «Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili» dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021 e s.m.i. come segue:

- a) nel caso di edifici di nuova costruzione, copertura con fonti rinnovabili del 65% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria e del 65% della somma del fabbisogno previsto per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, sia negli edifici pubblici sia in quelli privati;
- b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, confermare l'obbligo della copertura del 50% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (già previsto con d.g.r. 2480/2019);
- c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o nel caso di ristrutturazioni dell'impianto

termico, mantenere, ove tecnicamente possibile, l'obbligo della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

- d) con riferimento alla potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, calcolata secondo la formula di cui al punto 3, il valore di K, deve essere pari o maggiore a deve essere pari a 0,06 in caso di:

– nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998;

– nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa inferiore o uguale a 3 ettari;

e pari o maggiore a 0,08 in caso di:

– nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari;

– nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, dei centri dati di cui agli articoli 1 e 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364;

nel caso di interventi di ampliamento dei medesimi edifici, il valore di K deve essere applicato alla proiezione al suolo della porzione ampliata;

Visto l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che confronta gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili previsti dal d.lgs. 199/2021, come modificato con d.lgs. 5/2026, e ritenuto di approvarlo, per le motivazioni sopra esposte;

Rilevato che per gli edifici pubblici gli obblighi di copertura indicati nell'Allegato A sono maggiorati:

- di ulteriori cinque punti percentuali rispetto agli obblighi di copertura di cui al punto 1 della Sezione B «Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili» dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021 e s.m.i., tenuto conto dell'incremento disposto nel medesimo allegato A;

- di ulteriori dieci punti percentuali rispetto gli obblighi di cui al punto 3 della Sezione B «Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili» dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021 e s.m.i.;

Ritenuto che le disposizioni di cui sopra si applichino a decorrere dall'1.1.2027;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'obiettivo 5.3.3.10 «Sviluppare una proposta normativa sul clima e delle disposizioni regolamentari regionali per favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici» del vigente PRSS della XII Legislatura approvato il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42);

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre che, a decorrere dall'1.1.2027, gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico degli edifici con fonti rinnovabili, previsti dall'art. 26 del d.lgs. 199/2021 e dalla Sezione B «Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili» dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021 e s.m.i., come modificati con d.lgs. 5/2026, vengano applicati con le modalità indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che per gli edifici pubblici gli obblighi di copertura indicati nell'Allegato A sono maggiorati:

- di ulteriori cinque punti percentuali rispetto agli obblighi di copertura di cui al punto 1 della Sezione B «Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili» dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021 e s.m.i., tenuto conto dell'incremento disposto nel medesimo allegato A;

- di ulteriori dieci punti percentuali rispetto gli obblighi di cui al punto 3 della Sezione B «Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili» dell'Allegato III del d.lgs. 199/2021 e s.m.i.;

3. di dare atto che l'inosservanza degli obblighi previsti nell'allegato di cui al punto precedente, comporta, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della l.r. 11/2025, il diniego del rilascio del titolo edilizio o la mancanza del presupposto amministrativo necessario al legittimo esercizio dell'attività edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e l'adeguamento

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 14 maggio 2026

ai medesimi obblighi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 27, commi 17 ter e 17 quater, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO A

INCREMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI MEDIANTE FONTI RINNOVABILI, PREVISTI DAL D.LGS. 199/2021

Allegato III (d.lgs. 199/2021, come modificato con d.lgs. 5/2026)	Incremento da applicare in Regione Lombardia (ex l.r. 11/2025), a decorrere dall'1.1.2027
<p>2. Sezione B. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili</p> <p>1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:</p> <p>a) Edifici di nuova costruzione: contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro</p>	<p>2. Sezione B. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili</p> <p>1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:</p> <p>a) Edifici di nuova costruzione (con inclusi anche le ristrutturazioni che prevedono la totale demolizione e ricostruzione): contemporaneo rispetto della copertura del 65% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 65% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello della copertura del 50% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo</p>

<p>dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.</p> <p>2 (...)</p> <p>3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:</p> $P=kS$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione; • S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti. <p>4 (...)</p> <p>5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 della presente sezione sono maggiorati di ulteriori cinque punti percentuali e gli obblighi di cui al punto 3. della presente sezione sono incrementati del 10%.</p>	<p>economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.</p> <p>2. (...)</p> <p>Il punto 3 non viene modificato ma si aggiungono le seguenti disposizioni con riferimento al valore K indicato al medesimo punto 3:</p> <p>il valore di K, relativo alla potenza elettrica degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, deve essere pari a 0,06 in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998; - nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa inferiore o uguale a 3 ettari; <p>e pari o maggiore a 0,08 in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari (*); - nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, dei centri dati di cui agli articoli 1 e 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364; <p>Nel caso di interventi di ampliamento dei medesimi edifici, il valore di K deve</p>
--	--

	<p>essere applicato alla proiezione al suolo della porzione ampliata.</p> <p>4. (...)</p> <p>5. Per gli edifici pubblici gli obblighi percentuali di cui al punto 1 della presente sezione sono maggiorati di ulteriori cinque punti percentuali e gli obblighi di cui al punto 3. della presente sezione sono incrementati del 10%.</p>
--	--

(*) Tale definizione corrisponde agli insediamenti di rilevanza sovracomunale, come indicati nell'art. 1, comma 2, della l.r. 15/2024 "Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale"